

Novembre 2013

Direttive sull'obbligo di verbalizzazione ai sensi dell'art. 24 cpv. 3 della legge sugli investimenti collettive di capitale (LICol)

Preambolo¹

Gli obblighi sanciti nelle presenti direttive non inficiano in alcun modo gli altri obblighi di legge, contrattuali e di autodisciplina a cui i titolari di autorizzazione sono tenuti a ottemperare.

Art. 1 Principio

Le presenti direttive dell'Associazione svizzera dei banchieri si applicano all'obbligo di verbalizzazione ai sensi dell'art. 24 cpv. 3 LICol. Esse stabiliscono uno standard minimo che può essere ampliato dai singoli titolari dell' autorizzazione.

Le presenti direttive disciplinano la forma e il contenuto dell'obbligo di verbalizzazione.. L'obbligo di verbalizzazione sussiste esclusivamente per la consulenza *individuale* prestata al cliente dal titolare dell'autorizzazione, vale a dire allorquando il consulente fornisce una *raccomandazione personale* per l' *acquisto* di uno o più *investimenti collettivi di capitale* («raccomandazione personale»).

L'obbligo di verbalizzazione insorge soltanto nel caso di un'attività di distribuzione ai sensi dell'art. 3 LICol e dell'art. 3 OICol (vedi anche Circolare FINMA 2013/9 Distribuzione di investimenti collettivi di capitale).

Non sussiste alcun obbligo di verbalizzazione quando al cliente viene fatta una raccomandazione personale relativa alla *detenzione* o alla *vendita* di un investimento collettivo di capitale.

Art. 2 Esigenze del cliente

Il verbale riporta le indicazioni raccolte sugli obiettivi d'investimento e un'indicazione relativa al profilo di rischio del cliente. A tal fine possono essere utilizzate le informazioni esistenti che il cliente ha messo a

¹ Traduzione della versione in originale in lingua tedesca. In caso di divergenze la versione in tedesco fa fede.

disposizione della banca durante l'allestimento del profilo generale d'investimento.

Art. 3 Motivi alla base di una raccomandazione personale del consulente per l'acquisto di un investimento collettivo di capitale

Oltre alle informazioni già raccolte o disponibili conformemente all'art. 2, è necessario documentare sempre i motivi alla base di una raccomandazione personale del consulente per l'acquisto di uno o più investimenti collettivi di capitale.

Art. 4 Forma del verbale

Il verbale deve essere redatto su carta o su un altro supporto dati idoneo che consenta la riproduzione cartacea del verbale in qualsiasi momento e senza modifiche a beneficio del cliente. A questa condizione, il titolare dell'autorizzazione è libero di scegliere il tipo di redazione e il supporto dati idoneo.

Non è richiesta la forma scritta ai sensi dell'art. 11 e segg. CO., pertanto né il titolare dell'autorizzazione né il cliente devono firmare il verbale.

Art. 5 Lingua

Generalmente il verbale viene redatto nella lingua in cui è avvenuta la consulenza. In alternativa è possibile optare per la lingua della corrispondenza bancaria scelta dal cliente. Il titolare dell'autorizzazione può quindi scegliere tra queste due lingue.

Art. 6 Informazione al cliente

Se il consulente fornisce al cliente una raccomandazione personale per l'acquisto di un investimento collettivo di capitale, il cliente deve essere informato del contenuto del verbale conformemente agli art. 2-4 tramite un documento che può essere consegnato direttamente al cliente o trasmesso per posta, fax, e-mail o web. Non è richiesta la forma scritta ai sensi dell'art. 11 e segg. CO.

Il cliente può rinunciare espressamente a ricevere il verbale. Questa rinuncia deve essere chiaramente indicata.

Art. 7 Informazione al cliente in caso di consulenza scritta

Se la consulenza avviene per corrispondenza, la consegna del verbale prevista dall'art. 6 risulta superflua nel caso in cui i dati principali conformemente agli art. 2-3 siano già contenuti nella corrispondenza del titolare dell'autorizzazione.

Art. 8 Rapporto con il diritto civile

Le presenti direttive disciplinano la forma e il contenuto della documentazione prescritta dalle norme sulla vigilanza. La questione relativa all'efficacia legale rispettivamente alla validità dell'acquisto di investimenti collettivi di capitale esula dall'oggetto delle presenti direttive.

Art. 9 Entrata in vigore

Le presenti direttive sono state riconosciute dalla FINMA come standard minimo ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari del 22 giugno 2007. Esse entrano in vigore il 1° gennaio 2014 e sono valide fino al 31 dicembre 2015.

